

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 aprile 2001.

Nuove direttive per l'ottenimento di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 18 maggio 1977, n. 39, ed, in particolare, l'art. 16, con il quale vengono istituite le commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento;

Vista la legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, ed, in particolare, l'art. 18, col quale viene attribuita alle commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento la competenza a fissare i limiti di emissione per gli impianti industriali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed, in particolare, l'art. 3, che, fatte salve le competenze dello Stato, attribuisce alle Regioni la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989;

Vista la propria circolare n. 44062 del 26 giugno 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;

Vista la propria circolare n. 37084 del 20 maggio 1993;

Visto il proprio decreto n. 50/17 del 3 febbraio 1995;

Visti l'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 ed i conseguenti decreti del Presidente della Regione siciliana n. 73/GR 7/S.G. e n. 374/GR 7/S.G. del 20 novembre 1998, con i quali è stata trasferita alle Province regionali la competenza a rilasciare le autorizzazioni ai sensi del D.P.R. n. 203/88 per talune tipologie di impianti;

Ritenuto, al fine di semplificare la documentazione prodotta dalle ditte per l'ottenimento di autorizzazioni ad emettere in atmosfera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché di uniformare e rendere di più facile intelli gibilità i pareri resi dalle commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento, di dover rivedere le procedure per l'ottenimento di tali autorizzazioni e ridefinire la documentazione tecnica da presentare da parte delle ditte in que stione;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Decreta:

Art. 1

Nel territorio della Regione siciliana, le autorizzazioni ai sensi degli artt. 6 e 7, 12 e 13, 15, lettera a) e 15, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sono soggette alla disciplina del presente decreto, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico.

Art. 2

Autorizzazioni

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza:

a) ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la costruzione di nuovi impianti aventi emissioni in atmosfera;

b) ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, il proseguimento delle emissioni in atmosfera di impianti esistenti alla data del 1° luglio 1988;

c) ai sensi dell'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

d) ai sensi dell'art. 15, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, il trasferimento dell'impianto in altra località.

Le autorizzazioni, di cui alle lettere a), c), e d) del precedente comma, dovranno essere acquisite preventivamente alla costruzione delle opere per le quali sono state richieste.

Ai sensi del punto 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, si considerano esistenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli impianti che alla data del 1° luglio 1988 erano in funzione ovvero quelli che, pur non essendo ancora funzionanti, erano stati costruiti in tutte le loro parti, nonché tutti gli impianti per i quali vi era già stata autorizzazione ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, o concessioni e/o autorizzazioni ai sensi del regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367.

Ai sensi del punto 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, devono ritenersi sottoposte a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la realizzazione di strutture, le modifiche strutturali al ciclo produttivo inerenti il singolo impianto, che comportino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti ovvero aumento significativo delle emissioni già prodotte.

Il presidente della Provincia regionale sul cui territorio ricade l'impianto da autorizzare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, utilizzando gli schemi di autorizzazione allegati al decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 762/XVII del 14 novembre 1997, rilascia le autorizzazioni previste alle lettere a), b), c), e d) del precedente comma per gli impianti ed attività elencate negli allegati ai decreti del Presidente della Regione siciliana n. 73/GR 7/S.G. del 24 marzo 1997 e n. 374/GR 7/S.G. del 20 novembre 1998, nonché quelle che in futuro saranno trasferite nei modi previsti dallo stesso art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.

Art. 3

Domande di autorizzazione

Le domande di autorizzazione devono essere presentate all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o, se riguardano attività per le quali la competenza a rilasciare le autorizzazioni ai sensi del D.P.R. n. 203/88 sia stata trasferita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, alla Provincia regionale, per il tramite dell'ufficio di segreteria della competente commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento.

Le domande devono essere redatte in carta legale, nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo e sottoscritte dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa proprietaria dello stabilimento e devono in ogni caso contenere:

a) le generalità, la residenza e il domicilio, ovvero la denominazione o la ditta, la ragione sociale e la sede legale del soggetto richiedente, nonché le generalità, la residenza o il domicilio del rappresentante legale;

b) le generalità, la residenza e il domicilio, il titolo di studio e la qualifica professionale del l'estensore della documentazione tecnica a corredo, anche se coincidente con il soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché i termini dell'incarico professionale conferito. Qualora alla predisposizione della documentazione tecnica abbiano partecipato più professionisti, tali dati dovranno essere forniti per ciascuno di essi;

c) l'oggetto della domanda, in relazione alle fattispecie individuate previste alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 2, il riferimento normativo;

d) l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, dell'attività produttiva svolta, della potenzialità e, per le fattispecie previste alle lettere a), c), e d) del comma 1 dell'art. 2, il termine per la messa a regime dell'impianto, che in ogni caso non potrà superare i 90 giorni dalla data indicata per la messa in esercizio nella comunicazione prevista al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

e) l'elenco della documentazione prodotta;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come integrato dall'art. 3, comma 9, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dagli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,

a firma dell'estensore della documentazione tecnica, che quanto contenuto in tale documentazione corrisponde allo stato di fatto o di progetto ed è attinente alle proprie competenze professionali come individuate dallo statuto dell'ordine professionale di appartenenza.

Le domande di autorizzazione devono essere corredate da 3 copie, di cui una in bollo, della documentazione tecnica e delle schede individuate nell'allegato tecnico al presente decreto, tutte sottoscritte dal titolare dell'impianto e dal tecnico che le ha predisposte.

Per le fattispecie previste alle lettere a), c), e d) del comma 1 dell'art. 2, copia della domanda deve essere trasmessa al Ministro dell'ambiente, nonché allegata alla domanda di concessione edilizia.

Art. 4

Procedure

L'ufficio di segreteria della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento, ricevuta la domanda, entro i successivi 5 giorni, comunica alla ditta il nominativo del funzionario responsabile del procedimento ed inoltra al sindaco del comune ove è localizzato l'impianto la richiesta del parere previsto dal comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, indicando il soggetto a cui detto parere dovrà essere reso entro i successivi 45 giorni.

Il predetto funzionario, entro i 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, verificata la correttezza formale della documentazione prodotta:

- su direttive del presidente, individua e comunica al richiedente la data della seduta, tassativamente entro i successivi 20 giorni, in cui la commissione la esaminerà collegialmente;
- oppure, nel caso in cui vengano riscontrate carenze in ordine a quanto prescritto al comma 2 del precedente art. 3, ne richiede la regolarizzazione; in tal caso, i termini vengono interrotti sino alla presentazione all'ufficio di quanto richiesto.

Nella seduta fissata per l'esame della domanda, la commissione, utilizzando le schede tecniche che allegate al presente decreto, si pronuncia in linea tecnica:

- sulle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
- per ciascun punto di emissione e per ciascun inquinante dichiarati fissando limiti di emissione e grandezze di riferimento;
- per le fattispecie previste alle lettere a), c), e d) del comma 1 dell'art. 2, fissando il termine, decorrente dalla data di messa in esercizio, per la messa a regime dell'impianto;
- eventuali prescrizioni aggiuntive da impartire da parte del soggetto cui compete il rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso di esito positivo dell'esame della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento, il funzionario responsabile del procedimento, entro 5 giorni dalla seduta, trasmette al soggetto cui compete il rilascio dell'autorizzazione la seguente documentazione:

- due copie, di cui una in bollo, della domanda e della documentazione tecnica allegata sottoscritte in ogni atto o elaborato dal presidente della commissione;
- due copie della scheda-parere (allegato A), sottoscritte dal presidente della commissione.

Nel caso in cui la commissione ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, il funzionario responsabile del procedimento inoltrerà tale richiesta entro 5 giorni lavorativi dalla seduta; la commissione si pronuncerà entro i 20 giorni successivi alla presentazione di dette modifiche, inviando al soggetto cui compete il rilascio dell'autorizzazione la documentazione individuata al precedente comma.

Nel caso di parere contrario, le due copie di documentazione di cui al 1° alinea del comma precedente saranno accompagnate dallo stralcio del verbale della commissione nel quale saranno dettagliatamente esposte le motivazioni del rifiuto; detto verbale verrà notificato anche al richiedente che, ove lo ritenga, ha facoltà di far pervenire al soggetto cui compete il rilascio dell'autorizzazione, entro i successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni.

Il soggetto cui compete, ai sensi dell'art. 2, il rilascio dell'autorizzazione, entro 30 giorni dal ricevimento del parere del sindaco rilascia l'autorizzazione o emette motivato provvedimento di diniego.

Il predetto soggetto, in caso di inosservanza da parte del sindaco del termine di 45 giorni stabilito all'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, informa tempestivamente l'Assessore regionale per gli enti locali e ne richiede l'intervento sostitutivo. In tal caso, nessuna responsabilità fa carico al soggetto per ogni ritardo nel rilascio dell'autorizzazione.

Art. 5

Registro regionale delle emissioni in atmosfera da sorgenti industriali fisse

E' istituito presso il gruppo XVII dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il registro regionale delle emissioni in atmosfera da sorgenti industriali fisse.

Ciascun punto di emissione autorizzato dovrà essere contrassegnato da un codice regionale dei punti di emissione, di seguito denominato CRPE, univoco e costituito da una sequenza di numeri composta da:

- codice della provincia e del comune ove è ubicato l'impianto, come desumibili dall'allegato B;
- codice progressivo a 3 cifre dello stabilimento;
- codice progressivo a 3 cifre del punto di emissione come desumibile dalla scheda - pa rere esitata dalla commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento.

Art. 6

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

- 1) fermata e avviamento: arco temporale in cui vengono effettuate quelle operazioni occor renti per passare dal minimo tecnico operativo alle condizioni di impianto fermo e vice versa;
- 2) messa in esercizio: il momento in cui, effettuate prove tecniche e collaudi, l'impianto vie ne avviato per l'utilizzo previsto;
- 3) messa a regime: laddove non coincidente, su motivate deduzioni del richiedente, con la messa in esercizio, il raggiungimento delle condizioni necessarie a garantire la piena fun zionalità ed operatività dell'impianto nel rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione.

Art. 7

Norma transitoria

Nelle more dell'emanazione da parte del Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, del decreto che fisserà, per i nuovi impianti, le linee guida per il contenimento delle emissioni nonché i valori minimi e massimi di emissione, agli impianti da autorizzare ai sensi degli artt. 6 e 7 o del l'art. 15, lettera a) e/o b) dello stesso D.P.R., a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano i limiti minimi di emissione previsti dal decreto del Ministro dell'am biente 12 luglio 1990, con l'esclusione del parametro polveri totali, di cui al par. 5 dell'allegato I al predetto decreto ministeriale, che, in considerazione della elevata efficacia delle tecnologie in atto disponibili, viene fissato, ai sensi dell'art. 4, lettera d), del D.P.R. n. 203/88, in 50 mg/Nm³ per flusso di massa pari o superiore a 0,1 Kg/h.

Art. 8

Modifica di disposizioni

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli allegati alla circolare n. 44062 del 26 giugno 1989 e alla circolare n. 37084 del 20 maggio 1993 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto. Pertanto, per le attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'art. 4 del decreto del Pre sidente della Repubblica 25 luglio 1991, l'istanza e la documentazione tecnica da produrre de vono essere conformi a quanto previsto all'art. 3 del presente decreto.

Per le attività che accedono all'autorizzazione generale prevista dal decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 50/17 del 3 febbraio 1995, la dichiarazione prevista all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto dovrà essere effettuata nei modi previsti all'art. 3, comma 2, lettera f), del presente decreto e la documentazione tecnica da produrre è quella individuata nell'allegato tecnico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 18 aprile 2001.

LO MONTE

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 aprile 2001.

Nuove direttive per l'ottenimento di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203.

Allegati

ALLEGATO TECNICO AL DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 203/88

1. Documentazione generale da allegare alla domanda

1.1. Stralcio della mappa IGM 1:25.000 nella quale sia evidenziato l'insediamento.

1.2. Planimetria generale dell'insediamento in scala adeguata (comunque non più di 1:2.000) nella quale siano individuati:

1.2.1. le aree occupate da ciascuna unità produttiva o di servizio;

1.2.2. i punti di emissione, contrassegnati con un numero progressivo (nel caso di attività già autorizzata e per la quale viene richiesta autorizzazione ai sensi del l'art. 15 del D.P.R. n. 203/88, per ciascun punto di emissione preesistente e non soggetto a modifica dovrà essere mantenuta la numerazione già assegnata con i precedenti provvedimenti autorizzativi).

1.3. Quadro riassuntivo delle emissioni compilato utilizzando esclusivamente il modello allegato e utilizzando per ciascun punto di emissione la numerazione assegnata al precedente punto 1.2.2.

1.4. Quadro riassuntivo dei serbatoi compilato utilizzando esclusivamente il modello allegato.

2. Documentazione da allegare per ogni impianto oggetto della domanda

2.1. Relazione tecnica contenente:

2.1.1. descrizione della lavorazione effettuata e del ciclo produttivo;

2.1.2. schema semplificato del processo (diagramma a blocchi) con l'indicazione dei singoli punti di emissione contrassegnati con gli stessi numeri adottati nella planimetria generale di cui al punto 1.2;

2.1.3. tempi di utilizzo dell'impianto (ore/anno), durata di ciascun ciclo di utilizzo, tempo necessario alla messa a regime e tempo necessario alla fermata;

2.1.4. per ciascuna materia prima utilizzata, scheda tossicologica o di sicurezza e indicazione dei consumi annui (in m³/anno o T/anno);

2.1.5. per ciascun prodotto, indicazione della produzione annua (in m³/anno o T/anno o pezzi/anno);

2.1.6. per ciascun combustibile utilizzato, consumi annui, consumo orario nelle condizioni di massimo utilizzo dell'impianto, potere calorifico inferiore, contenuto percentuale in zolfo;

2.1.7. per impianti che danno origine ad emissioni diffuse, accorgimenti previsti per il contenimento delle stesse con riferimento a quanto stabilito dagli allegati 6 e 7 del D.M. 12 luglio 1990.

3. Documentazione da allegare per ogni punto di emissione oggetto della domanda

3.1. Scheda descrittiva del punto di emissione, compilata utilizzando esclusivamente il modello allegato e mantenendo la numerazione assegnata al precedente punto 1.2.2.

3.2. Scheda descrittiva dell'impianto di abbattimento, compilata utilizzando esclusivamente i modelli allegati.

Allegati:

- 1) scheda tecnica "punto di emissione";
- 2) scheda tecnica "filtro elettrostatico";
- 3) scheda tecnica "filtro a tessuto";
- 4) scheda tecnica "ciclone";
- 5) scheda tecnica "impianto di abbattimento ad umido";
- 6) scheda tecnica "impianto di assorbimento";
- 7) scheda tecnica "impianto di adsorbimento a carbone attivo";
- 8) scheda tecnica "postcombustore termico o catalitico";
- 9) scheda tecnica "impianto termico".
- 10) quadro riassuntivo delle emissioni;
- 11) quadro riassuntivo dei serbatoi.

Pagina di

SCHEDA TECNICA PUNTO DI EMISSIONE N.

Dati caratteristici dell'emissione

Portata normalizzata umida	Nm ³ /h	
Portata normalizzata secca	Nm ³ /h	
Altezza geometrica del camino (riferita al piano di campagna)	m	
Sezione del camino	m ²	
Temperatura dell'effluente alla bocca del camino	°C	

Inquinanti presenti e relativi flussi di massa e limiti di emissione (vedi nota 1 a piè di pagina)

Inquinante	Concentrazione prima del trattamento	D.M. 12 luglio 1990		Flusso di massa g/h	Limite di emissione mg/Nm ³
		Allegato	Tabella		
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

Impianto di abbattimento (vedi nota 2 a piè di pagina)

Nessuno	Filtro elettrostatico	Adsorbimento su carboni attivi
Ciclone	Impianto di abbattimento ad umido	Postcombustore (termico o catalitico)
Filtro a maniche o a tasche	Assorbimento	Altro

Nota 1: per ciascun inquinante presumibilmente presente nelle emissioni e individuato nel decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, dovranno essere indicati l'allegato e il paragrafo dello stesso D.M. cui si fa riferimento per determinare il limite di emissione proposto.

Nota 2: barrare la corrispondente casella; se sono presenti più tipologie di impianti di abbattimento barrare le corrispondenti caselle. Compilare quindi le schede corrispondenti, individuate tra gli allegati e assegnando alle stesse un numero di pagina progressivo rispetto alla presente. Se l'emissione è relativa a uno o più impianti termici, compilare per ciascuno di essi la scheda relativa.

Pagina di

SCHEDA TECNICA PUNTO DI EMISSIONE N.

Filtro elettrostatico

Descrizione del materiale particolato da abbattere:

.....

.....

.....

.....

Tipo di filtro Tubolare A piastre

Sezione di flusso (m ²)	
Volume del precipitatore (m ³)	
Tensione applicata (KV)	
N. stadi	
N. piastre o tubi	
Superficie di ciascuna piastra o tubo	
N. di elettrodi	
Metodo di pulizia	

Dati progettuali

Portata massima di progetto	Nm ³ /h	
Umidità assoluta dell'effluente in ingresso all'apparecchio	%	
Temperatura dell'effluente in ingresso all'apparecchio	°C	
Concentrazione di polveri in ingresso	mg/Nm ³	
Concentrazione di polveri in uscita	mg/Nm ³	
Densità effettiva del materiale particolato	Kg/cm ³	
Resistività del materiale particolato da abbattere	Ohm * m	
Perdita di carico attraverso l'apparecchio	Kg/cm ²	

SCHEDA TECNICA PUNTO DI EMISSIONE N.

Filtro a tessuto

Descrizione del materiale particolato da abbattere:

.....

.....

.....

.....

.....

Tipo di filtro A tasche A maniche

Sezione delle maniche	
Altezza delle maniche	
Numero di maniche	
Superficie filtrante totale	
Perdita di carico	
Metodo di pulizia	
Tipo di tessuto filtrante	
Grammatura del tessuto filtrante	

Dati progettuali

Portata massima di progetto	Nm ³ /h	
Percentuale di polveri con diametro > 1 µm	%	
Temperatura dell'effluente in ingresso all'apparecchio	°C	
Concentrazione di polveri in ingresso	mg/Nm ³	
Concentrazione di polveri in uscita	mg/Nm ³	
Densità effettiva del materiale particolato	Kg/cm ³	
Perdita di carico attraverso l'apparecchio	Kg/cm ²	

SCHEDA TECNICA PUNTO DI EMISSIONE N.

Ciclone

Descrizione del materiale particolato da abbattere:

.....

.....

.....

.....

.....

Tipo di ciclone

Ciclone	Multiciclone
	N. di settori in parallelo
	N. di elementi per settore

Dati progettuali

Portata massima di progetto	Nm ³ /h	
Percentuale di polveri con diametro > 10 µm	%	
Temperatura dell'effluente in ingresso all'apparecchio	°C	
Concentrazione di polveri in ingresso	mg/Nm ³	
Concentrazione di polveri in uscita	mg/Nm ³	
Densità effettiva del materiale particolato	Kg/cm ³	
Perdita di carico attraverso l'apparecchio	Kg/cm ²	

Pagina di

SCHEDA TECNICA PUNTO DI EMISSIONE N.

Impianto di abbattimento ad umido

Descrizione del materiale da abbattere:

Tipo di abbattitore

Colonna a spruzzo	Sezione trasversale della colonna (m ²) Numero degli stadi Numero di spruzzatori per stadio	
Colonna a piatti	Altezza della colonna (m) Sezione trasversale della colonna (m ²) Numero di piatti	
Colonna a riempimento	Tipo di materiale di riempimento Altezza del riempimento (m) Sezione trasversale della colonna (m ²)	
Ad effetto Venturi	Forma geometrica della gola Sezione della gola (m ²) Velocità attraverso la gola (m/s)	

Dati progettuali

Portata massima di progetto	Nm ³ /h	
Percentuale di polveri con diametro > 10 µm	%	
Temperatura dell'effluente in ingresso all'apparecchio	°C	
Concentrazione di polveri in ingresso	mg/Nm ³	
Concentrazione di polveri in uscita	mg/Nm ³	
Densità effettiva del materiale particolato	Kg/cm ³	
Perdita di carico attraverso l'apparecchio	Kg/cm ²	
Separatore di gocce (se presente indicarne il tipo)		

Pagina di

SCHEDA TECNICA PUNTO DI EMISSIONE N.

Impianto di assorbimento

Descrizione del materiale da abbattere:

Tipo di abbattitore

Colonna a spruzzo	Sezione trasversale della colonna (m ²) Numero degli stadi Numero di spruzzatori per stadio	
Colonna a piatti	Altezza della colonna (m) Sezione trasversale della colonna (m ²) Numero di piatti	
Colonna a riempimento	Tipo di materiale di riempimento Altezza del riempimento (m) Sezione trasversale della colonna (m ²)	

Composizione % (in peso) della soluzione di assorbimento

.....	
.....	

Dati progettuali

Portata massima di progetto	Nm ³ /h	
Percentuale di polveri con diametro > 10 µm	%	
Temperatura dell'effluente in ingresso all'apparecchio	°C	
Concentrazione di polveri in ingresso	mg/Nm ³	
Concentrazione di polveri in uscita	mg/Nm ³	
Densità effettiva del materiale particolato	Kg/cm ³	
Perdita di carico attraverso l'apparecchio	Kg/cm ²	
Separatore di gocce (se presente indicarne il tipo)		

SCHEDA TECNICA PUNTO DI EMISSIONE N.

Impianto di adsorbimento a carbone attivo

Descrizione del materiale da abbattere:

Tipo di assorbitore

A pannelli	Superficie dei pannelli (m ²)	
	Spessore dei pannelli (m)	
	Numero pannelli	
A cartucce	Altezza delle cartucce (m)	
	Diametro delle cartucce (m)	
	Spessore delle cartucce (m)	
	Numero di cartucce	
Letto a riempimento	Tipo di materiale di riempimento	
	Altezza del letto (m)	
	Sezione trasversale del letto (m ²)	
	Velocità media attraverso il letto (m/s)	

Dati progettuali

Portata massima di progetto	Nm ³ /h	
Temperatura dell'effluente in ingresso all'apparecchio	°C	
Temperatura dell'effluente in uscita dall'apparecchio	°C	
Concentrazione di sostanze assorbibili in ingresso	mg/Nm ³	
Concentrazione di sostanze assorbibili in uscita	mg/Nm ³	
Perdita di carico attraverso l'apparecchio	Kg/cm ²	
Quantità totale di carbone presente nell'apparecchio	Kg	
Quantità totale di sostanze assorbibili prima della sostituzione o rigenerazione	Kg	
Frequenza prevista per la sostituzione o rigenerazione (in ore di funzionamento)	h	
E' prevista la rigenerazione del carbone attivo nell'impianto stesso? (barrare)	SI	NO

Nota: Nel caso in cui sia prevista la rigenerazione del carbone attivo, la relazione tecnica dovrà contenere la descrizione delle modalità con cui la stessa viene effettuata e delle apparecchiature ausiliarie utilizzate.

SCHEDA TECNICA PUNTO DI EMISSIONE N.

Postcombustore termico o catalitico

Descrizione del materiale da abbattere:

Tipo di postcombustore

Termico		Catalitico	
Potenzialità termica (KW; Kcal/h)		Catalizzatore.....	
Numero di bruciatori		Supporto	
Tipo di combustibile e percentuale in zolfo:		Superficie specifica (m²/Kg)	
.....		Numero lettiÊ. Ê. Ê. Ê. Ê. Ê. Ê. Ê. Ê. Ê. Ê. Ê. Ê.	
Consumo di combustibile (kg/h; Nm³/h)		Volume di ciascun letto (m³)	
Volume totale della camera (m³)		Densità apparente catalizzatore (Kg/m³).....	
Portata di aria secondaria (Nm³/h)		Quantità totale di catalizzatore (Kg)	
Temperatura di esercizio (°C).....			
Tempo di permanenza			
		Nota: se il postcombustore catalitico è dotato di preriscaldamento della corrente da trattare, compilare anche il quadro relativo al postcombustore termico.	

Dati progettuali

Portata massima di progetto	Nm ³ /h	
Umidità assoluta dell'effluente in ingresso all'apparecchio	%	
Temperatura dell'effluente in ingresso all'apparecchio	°C	
Temperatura dell'effluente in uscita dall'apparecchio	°C	
Potere calorifico inf. dell'effluente in ingresso all'apparecchio	Kcal/Kg	
Perdita di carico attraverso l'apparecchio	Kg/cm ²	

SCHEDE TECNICHE PUNTO DI EMISSIONE N.

Impianto termico

Potenza di targa in KW:

Tipo di costruzione:

Tubi di fiamma

Tubi d'acqua

Altro (specificare):

Tipo di combustibile (specificare):

Solido:

Liquido

Gassoso:

Percentuale in peso di zolfo nel combustibile:

Tipo di polverizzazione del combustibile:

Meccanica

Aria compressa

Vapore

Centrifuga

Altro (specificare):

Tiraggio: pressione massima del vapore in kg/cm²

Naturale

Forzato

Barrare se presenti:

Condensatore

Economizzatore

Surriscaldatore del vapore

Preriscaldatore aria

Preriscaldatore combustibile

Impianto

Allegato n.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

[illegible]

(*) C = Ciclone; F.T. = Filtro a tessuto; P.E. = Precipitatore elettrostatico; A.U. = Abbattitore a umido; A.U.V. = Abbattitore a umido Venturi; AS = Assorbitore; AD = Adsorbitore; P.T. = Postcombustore termico; P.C. = Postcombustore catalitico; Altri = specificare.

SERBABI DI STOCCAGGIO, CARATTERISTICHE E INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLE EMISSIONI

[illegible]

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento
di

Ditta.....	
Indirizzo della sede legale.....	
Stabilimento sito nel comune di.....	
Indirizzo dello stabilimento.....	
Denominazione impianto.....	
Data dell'istanza.....	
Oggetto dell'istanza.....	
presentata ai sensi dell'articolo..... del D.P.R. n. 203/88.	

La Commissione, nella seduta del, visto il progetto sopra individuato, ha espresso parere favorevole alla sua realizzazione.
In particolare, la Commissione ha approvato le seguenti schede caratteristiche dei punti di emissione:

le grandezze tecniche, gli impianti di abbattimento e i limiti di emissione ivi proposti saranno adottati ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta.

La Commissione stabilisce inoltre l'adozione delle seguenti prescrizioni:.....
(se assenti scrivere NESSUNA)

Il Presidente della C.P.T.A.

COMUNI ISTAT

Codice Provincia	Codice comune	Denominazione del comune	Codice Provincia	Codice comune	Denominazione del comune
081	001	Alcamo	082	010	Bisacquino
081	002	Buseto Palizzolo	082	011	Bolognetta
081	003	Calatafimi	082	012	Bompietro
081	004	Campobello di Mazara	082	013	Borgetto
081	005	Castellammare del Golfo	082	014	Caccamo
081	006	Castelvetrano	082	015	Caltavuturo
081	007	Custonaci	082	016	Campofelice di Fitalia
081	008	Erice	082	017	Campofelice di Roccella
081	009	Favignana	082	018	Campofiorito
081	010	Gibellina	082	019	Camporeale
081	011	Marsala	082	020	Capaci
081	012	Mazara del Vallo	082	021	Carini
081	013	Paceco	082	022	Castelbuono
081	014	Pantelleria	082	023	Casteldaccia
081	015	Partanna	082	024	Castellana Sicula
081	016	Poggioreale	082	025	Castronuovo di Sicilia
081	017	Salaparuta	082	026	Cefalà Diana
081	018	Salemi	082	027	Cefalù
081	019	Santa Ninfa	082	028	Cerda
081	020	San Vito Lo Capo	082	029	Chiusa Sclafani
081	021	Trapani	082	030	Ciminna
081	022	Valderice	082	031	Cinisi
081	023	Vita	082	032	Collesano
081	024	Petrosino	082	033	Contessa Entellina
081	999	Totale Provincia	082	034	Corleone
082	001	Alia	082	035	Ficarazzi
082	002	Alimena	082	036	Gangi
082	003	Aliminusa	082	037	Geraci Siculo
082	004	Altavilla Milicia	082	038	Giardinello
082	005	Altofonte	082	039	Giuliana
082	006	Bagheria	082	040	Godrano
082	007	Balestrate	082	041	Gratteri
082	008	Baucina	082	042	Isnello
082	009	Belmonte Mezzagno	082	043	Isola delle Femmine
			082	044	Lascari
			082	045	Lercara Friddi